



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero	Oggetto:
64	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI LOCALI 22.01.2004 ED ART. 1 COMMA 124 DELLA L.145/2018
Data	PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N.1 DIPENDENTE.
11-06-20	

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di giugno alle ore 13:30, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

=====

DE CAROLIS MARIO		SINDACO	P
GINO EMILI		VICE SINDACO	A
Del Piano Monica		ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA		ASSESSORE	A
REALI PIERO		ASSESSORE	P

=====

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SU PROPOSTA DEL SINDACO

VISTO il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

RILEVATO:

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione; è esclusa, quindi, ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro;
- che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000;
- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;
- che con l'art.1 comma 124 della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

VISTA la nota prot. n. 133 del 28.02.2020 con la quale il CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL "NERA E VELINO" della Provincia di Perugia ha richiesto al Comune di Cascia l'utilizzo congiunto ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 del dipendente MAURIZI MAURIZIO, inquadrato nella Cat. Giuridica C- Posizione economica C3 Profilo di Istruttore Tecnico ,per 6 ore settimanali fino al 31/12/2020;

VERIFICATA la disponibilità del dipendente, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Cascia;

RAVVISATA la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL 22.01.2004 con il CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL "NERA E VELINO" della Provincia di Perugia che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n.267/2000, dal Responsabile dei servizi interessati.

PROPONE

1. DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO della richiesta, avanzata dal CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL "NERA E VELINO" della Provincia di Perugia, di utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente MAURIZI MAURIZIO, già in servizio presso il Comune di Cascia, inquadrato nella Cat. Giuridica C, posizione economica C3 Profilo di Istruttore Tecnico, per lo svolgimento di identiche funzioni, durante il normale orario di lavoro;
3. DI POCEDERE, per le ragioni in narrativa, all'utilizzo parziale con il CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL "NERA E VELINO" della Provincia di Perugia, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, del dipendente MAURIZI MAURIZIO categoria giuridica C, profilo professionale Istruttore Tecnico, per n. sei ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) a decorrere dalla stipula della convenzione tra i due Enti e fino al 31/12/2020;
4. DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. DI INCARICARE il Responsabile del servizio personale per gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la sottoscrizione della convenzione;
6. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente provvedimento al CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL "NERA E VELINO" della Provincia di Perugia;
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs n.267/2000 es.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 70 del 09/06/2020

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato II lettera d), ed evitando assembramenti;"

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura-Fermo restando quanto

previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

VISTO l'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale, al comma 1, prevede“1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii..

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n. **70** del Responsabile dell'Area Finanziaria

Successivamente, su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
LATTANZI PATRIZIA**

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità contabile: parere Favorevole

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO
LATTANZI PATRIZIA**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DE CAROLIS MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-06-20 al 01-07-20 Registro Albo Pretorio n. 878

Li, 16-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il

[N] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA

